



22 OTT. 2020

Registrato 2366 SERIE III

Verbale dell'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "G.I.A.N. – Gruppo Italiano Amici della Natura – Sezione di Volterra"

L'anno 2020, il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 16.00 presso i locali del Ridotto del Teatro Persio Flacco in Volterra, via dei Sarti si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "G.I.A.N. – Gruppo Italiano Amici della Natura – Sezione di Volterra", presiede la riunione il Sig. **CAMERINI Marino** presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, la Sig.ra **MANCINI Sonia** redige il presente verbale.

La Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)**

Prende la parola la Presidente dell'Assemblea Sig. **CAMERINI Marino** il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: "G.I.A.N. – Gruppo Italiano Amici della Natura – Sezione di Volterra".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)", la stessa Associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in quanto precedentemente iscritta nel Registro Provinciale/Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (D.P.G.P. 39 | 27-1-1995) con matricola n° 4485/4468 dal 1992.

L'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "G.I.A.N. – Gruppo Italiano Amici della Natura – Sezione di Volterra - APS".

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione dello statuto (allegato alla presente) presso l'Agenzia delle Entrate dove farà richiesta di esenzione dal bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.L. 117/2017 c. 3 e 5.

Alle ore 18,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La Segretaria

MANCINI Sonia

Il Presidente

CAMERINI Marino



G.I.A.N. – Gruppo Italiano Amici della Natura – Sezione di Volterra – APS

"Il Vile" Loc. Mazzella - Casella Postale n° 50 - 56048 Volterra – Pisa – Italia - Tel. +39 0588 028071

C.F. 0200000050199 - Partita I.V.A. 0087860 050

www.gianvolterra.org - gianvolterra@libero.it - gianvolterra@pec.it

Protocollo N. 0072764/2022 del 27/06/2022



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Nello spirito della Costituzione Repubblicana e in base agli art. 36 e segg. del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117 e successive modifiche, è costituita una Sezione territoriale autonoma della "Federazione G.I.A.N. - Associazione di Promozione Sociale", di cui condivide finalità e programma di azione, che assume la denominazione di **G.I.A.N. - Gruppo Italiano Amici della Natura Sezione di Volterra - APS - Federata G.I.A.N.**, da ora in avanti denominata "Associazione". L'Associazione, che ha durata illimitata e sede legale nel Comune di Volterra all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario democratico.

Non ha scopo di lucro e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del D.Lgs. n 117/2017, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati (*sono state riportate nell'elenco le specifiche lettere dell'art. 5 CTS corrispondenti alle attività di interesse generale ivi descritte*):

- w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; partecipando attivamente alle iniziative mirate alla *crescita democratica del Paese*, per l'affermazione culturale, politica, sociale e l'uguaglianza tra tutti i cittadini attraverso la pluralità di partecipazione alle decisioni;
- h) organizzazione e gestione di *attività culturali, turistiche, artistiche o ricreative di interesse sociale*, anche con forme *consortili* fra le diverse Sezioni della Federazione nazionale, tra e con le Sezioni aderenti alle Federazioni estere, con altre Associazioni, quale veicolo per la conoscenza reciproca, l'integrazione e l'amicizia tra i popoli;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, attraverso l'utilizzo e la diffusione del *Turismo dolce eco sostenibile*: viene così definita la forma di turismo che prevede la completa autonomia nella gestione della propria vacanza da parte dell'ospite all'interno della Casa per ferie, finalizzate alla conoscenza del territorio, alla valorizzazione di beni storici, architettonici e paesaggistici alla divulgazione di discipline direttamente connesse alle attività proprie.



- d) promozione e sostegno dell'*educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*: l'Associazione partecipa in collaborazione con Enti territoriali ed Organismi italiani ed europei a Progetti Internazionali di mobilità, istruzione e formazione professionale, siano essi finanziati dalla Comunità Europea o da altre Nazioni e prevedono lo scambio di conoscenze culturali, di costume e professionali transnazionali. Sono strutturati mediante soggiorni mirati all'integrazione ed al conseguimento di diverse e specifiche metodologie di lavoro, proprie delle regioni coinvolte, al fine di favorire reciproche opportunità di crescita professionale;
- e) promozione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 al fine di accrescerne il comune senso di responsabilità, partecipazione, rispetto, conservazione e tutela;
- i) *ricerca scientifica* di particolare interesse sociale: lo strumento privilegiato per la realizzazione della ricerca e divulgazione scientifica è quello dell'utilizzo dell'Osservatorio Astronomico di proprietà dell'Associazione, utilizzato per la diffusione delle discipline astronomiche mediante coinvolgimento attivo di Istituti scolastici, di ogni ordine e grado, e della popolazione alle attività di osservazione con apertura al pubblico e con divulgazione delle discipline astronomiche a mezzo di corsi di apprendimento di diverso livello di conoscenza. L'organizzazione, il metodo di lavoro e l'autonomia di ogni gruppo può essere stabilita da un regolamento interno approvato dal Consiglio direttivo dell'Associazione. I diversi Gruppi di interesse per attività ricreative e scientifiche a carattere amatoriali e sociali facenti parte dell'Associazione, nella loro autonomia, organizzano: eventi, corsi di apprendimento e divulgazione didattica, incontri di aggregazione sociale in collaborazione tra loro, con Enti del territorio, con Istituti Scolastici di ogni ordine e grado ed Associazioni, sia presso la propria che in altre Sedi, al fine di diffondere le diverse discipline praticate rivolgendosi ai soci ed a tutti coloro che fossero interessati a partecipare ed eventualmente condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione. I diversi gruppi di interesse interni all'Associazione organizzano le attività di cui sopra mediante la realizzazione di esposizioni fotografiche e incontri di tipo didattico divulgativo e/o sociale, mettendo a disposizione le diverse competenze, aperti alla partecipazione dei soci e di tutti coloro che fossero interessati a partecipare.
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo: l'Associazione partecipa in occasione di eventi di particolare gravità e calamità naturali con attività proprie ed iniziative, anche in collaborazione con altre associazioni, al reperimento di risorse da destinarsi a coloro che si trovano in condizione di particolare contingenza.



- v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*: l'Associazione nel perseguire questo fine collabora attivamente con altre organizzazioni territoriali, nazionali e internazionali;

Per il migliore conseguimento delle suddette attività di interesse generale, l'Associazione intende:

- costruire, acquistare ed assumere in affitto centri per il turismo, attività e servizi sociali e loro utilizzazione secondo una sana gestione economica senza finalità di lucro;
- collaborare in convenzione con Associazioni operanti nell'ambito della protezione civile con lo scambio reciproco di servizi e per eventuali attività di formazione ed addestramento del personale svolte localmente mettendo a disposizione le proprie strutture;

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale che avrà natura di tipo regolamentare. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi*, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts), attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche (cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, senza limite di età)* e gli *enti* del Terzo settore, o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;



- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- per i richiedenti che non abbiano ancora compiuto la maggiore età necessità la firma di un genitore.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo) deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La tessera della Associazione, deve essere corredata di foto tessera dell'associato/a e del bollino corrispondente all'anno in corso che ne certifica la validità. I familiari degli associati, entro il terzo grado, hanno diritto di partecipare alle manifestazioni, di frequentare ed usufruire dei servizi e delle strutture dell'Associazione (Sezione di Volterra).

I soci si distinguono in:

- a) ordinari: sono tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età in possesso di tessera associativa in corso di validità;



- b) onorari: sono tutti coloro che per meriti ed attività particolari sono stati riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo.

Gli associati con età fino ad anni 14 avranno nella propria tessera un bollino internazionale contraddistinto dalla lettera K. Quelli con età compresa tra 14 e 18 anni avranno un bollino internazionale contraddistinto dalla lettera J, quelli da 18 anni e oltre avranno un bollino internazionale contraddistinto dalla lettera V.

Il Consiglio Direttivo potrà provvedere per queste diverse fasce di età una quota di iscrizione differenziata.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie contro deduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per Legge.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.



Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale* (co. 2, art. 20 Codice civile).

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi*;
- *approva il bilancio di esercizio o rendiconto per cassa*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*;
- *elegge la commissione elettorale* composta da almeno tre membri che controlla sul corretto svolgimento delle consultazioni elettorali a scrutinio segreto, per la elezione degli 11 membri del Consiglio Direttivo scelti in base alla lista dei candidati associati maggiorenni;
- *stabilisce il costo della tessera associativa per l'anno successivo, tenendo conto delle quote spettanti all'Associazione (Sezione di Volterra) e alla Federazione nazionale e della distinzione di cui al precedente art. 4*;
- *approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal co. 3 art. 13 del presente Statuto*.



L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno il 50% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Proporre l'eventuale aumento del costo della tessera associativa che dovrà poi essere deliberato in sede di Assemblea;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la *durata* di 3 anni e non ci sono vincoli da limiti di *rieleggibilità* per i suoi membri.

I componenti il Consiglio Direttivo sono *scelti* tra le persone fisiche associate si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



Il Consiglio Direttivo) è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno:

- a) il/la Presidente per le cui responsabilità si rimanda all'art. 9 del presente statuto;
- b) il/la Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e lo coadiuva nell'assolvimento delle norme statutarie;
- c) il/la Segretario/a, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali e curandone la loro corretta archiviazione, provvede a tutte le comunicazioni istituzionali che riguardino il Consiglio direttivo sia interne all'Associazione che verso Federazione e terzi.
- d) il/la Cassiere/a attende alla tenuta della contabilità dell'Associazione, effettua le relative verifiche, predispone il bilancio consuntivo d'esercizio o relazione per cassa e quello preventivo di comune accordo con gli altri componenti del Consiglio direttivo per l'approvazione all'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dalla Associazione per il conseguimento dei propri scopi, fini ed attività.

Il/la Presidente, il/la Vice Presidente, il/la Segretario/a, il/la Cassiere/a compongono Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni 2 mesi e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri, in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti.



Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina della commissione e l'indizione della data delle consultazioni elettorali per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo ad essi in merito all'attività compiuta.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle quote associative e dalle somme versate per la tessera associativa detratta la quota spettante alla Federazione G.I.A.N. per i relativi bollini annuali;
- c) dai contributi pubblici e privati;
- d) dalle erogazioni, donazioni, e lasciti diversi;
- e) dal fondo di riserva;
- f) da ogni alta entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, componenti del Consiglio Direttivo ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)



L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. La decorrenza può essere modificata per cui l'esercizio può non coincidere con l'anno solare.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'avanzo di gestione sarà così impiegato:

- a) il 10% al fondo di riserva;
- b) il rimanente a disposizione per le manutenzioni straordinarie degli immobili, nuovi impianti ed attrezzature funzionali al miglioramento della fruibilità e gestione degli immobili, sicurezza delle attrezzature e delle strutture, iniziative di carattere sociale, culturale, turistiche didattiche, sportive, ricreative.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale* tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi: mediante richiesta scritta motivata da presentare al Presidente del Consiglio Direttivo che è tenuto ad ottemperare al diritto dell'associato/i che ne fanno richiesta entro e non oltre 30 gg dalla richiesta stessa.

ART. 15 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

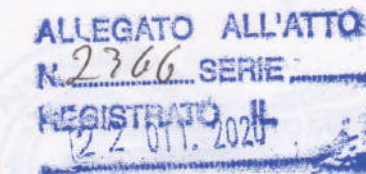
In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

La Segretaria
MANCINI Sonia



Il Presidente
CAMERINI Marino